



CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**Modifica Legge Regionale 16 giugno 2009 n. 24 (“Rete di fruizione  
escursionistica della Liguria”).**

### **Iniziativa dei Consiglieri**

**Alessandro Piana**

**Franco Senarega**

**Giovanni De Paoli**

**Stefania Pucciarelli**

**Alessandro Puggioni**

## **Relazione Illustrativa**

Con la presente Proposta di Legge, tenendo conto delle particolari caratteristiche orografiche del territorio ligure, dell'estrema frammentazione della proprietà boschiva e del crescente interessamento nei confronti delle attività di *bike park* e ciclismo fuoristrada, si ritiene importante regolamentare le attività anche di ciclo – escursionismo nell'ambito della Rete di fruizione escursionistica della Liguria.

La presente Proposta di Legge risponde a diverse esigenze:

- 1) colmare un vuoto normativo;
- 2) consentire agli appassionati di questa disciplina di praticarla secondo una specifica e precisa regolamentazione, senza incorrere in abusi;
- 3) consentire ai privati, alle associazioni e agli enti, che se ne occupano e offrono già servizi in tal senso, di adeguarsi agli *standards* europei;
- 4) di tutelare i proprietari dei fondi sui quali queste attività vengono svolte, attualmente al di fuori di un quadro normativo.

## Relazione articolata

L'articolo 1 aggiunge alla Legge Regionale 16 giugno 2009, n. 24 ("Rete di fruizione escursionistica della Liguria") l'articolo 11 *bis* che va a normare la pratica della *mountain bike* e gestione dei relativi servizi. Si stabilisce che, fatto salvo quanto previsto da specifici regolamenti di fruizione, e con esclusione di manifestazioni che richiedano valutazioni d'impatto o specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, il 'ciclo – escursionismo' è praticato liberamente su percorsi pubblici o d'uso pubblico, anche coincidenti con percorsi escursionistici, ma al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti deboli, i *biker* che transitano su percorsi escursionistici hanno l'obbligo di concedere il passo ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo. Le '*discipline gravity*', invece, sono esercitabili in comprensori o *bike park* con specifici percorsi per la discesa e dotati di appositi regolamenti di fruizione. La gestione dei comprensori o dei *bike park* può essere esercitata da Enti locali, consorzi, associazioni, ditte o persone fisiche con partita IVA. Per salvaguardare la sicurezza di terzi, oltre che dei *biker*, e limitare possibili interferenze con la fauna selvatica, i *bike park* devono essere contenuti in apposite aree delimitate e controllate. Per la stessa ragione, i comprensori dovranno dotarsi ed attuare piani per la sicurezza nonché attrezzare i percorsi con apposita segnaletica.

La gestione di un comprensorio di percorsi *mountain bike*, o di *bike parks*, può avvenire a cura degli Enti Locali o di associazioni, ditte o persone fisiche con partita IVA. Viene dato alla Giunta Regionale il compito di stabilire, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge, i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi che si divideranno, a seconda, dell'utilizzo, delle pendenze ed alla larghezza del tracciato, in tre tipologie:

- a) percorsi riservati esclusivamente all'attività di *mountain bike*;
- b) percorsi misti;
- c) percorsi vietati all'attività di *mountain bike*.

I percorsi riservati alla *mountain bike* devono avere l'autorizzazione da parte dei proprietari dei fondi e devono essere opportunamente delimitati e segnalati dai gestori, che ne sono responsabili e ne devono curare la manutenzione o, se del caso, il ripristino con cadenza annuale. Dopo che la Giunta Regionale avrà stabilito i criteri, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge, individuano i percorsi e le zone in cui è consentita la pratica della *mountain bike*, in tutte le sue specializzazioni, che comunque rimane vietata sui terreni

coltivati. L'autorizzazione per la realizzazione dei percorsi fuoristrada per *mountain bike* ed i *bike park*, è rilasciata dai Comuni territorialmente interessati nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta Regionale. Qualsiasi soggetto che intenda realizzare o modificare un percorso *mountain bike* fuoristrada od un *bike park*, deve presentare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, apposita istanza al Comune, allegando il relativo progetto e i titoli attestanti la disponibilità dei relativi terreni.

Nell'esercizio della pratica della *mountain bike*, ispirandosi al codice di comportamento I. M. B. A., l'utente sarà tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione del percorso, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso. Nell'esercizio della pratica della *mountain bike*, al di fuori delle strade definite dal Codice della Strada, è fatto obbligo di indossare un casco protettivo omologato.

L'art. 2 integra il comma 1 dell'articolo 12 della Legge Regionale 16 giugno 2009, n. 24 ("Rete di fruizione escursionistica della Liguria"), inserendo le sanzioni per le violazioni legate all'articolo 11 *bis* (Pratica della *mountain bike* e gestione dei relativi servizi).

## **Modifica Legge Regionale 16 giugno 2009, n. 24 (“Rete di fruizione escursionistica della Liguria”).**

### **Articolo 1**

**(Inserimento dell’art. 11 bis, “Pratica della *mountain bike* e gestione dei relativi servizi”).**

1. Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis (Pratica della *mountain bike* e gestione dei relativi servizi).

1. Ai sensi della presente Legge, la pratica della *mountain bike* al di fuori delle strade carreggiabili, come definite nell’ambito dell’“Intesa Stato – Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale” (IntesaGis 1N1007) è classificata in:

- a) ‘ciclo – escursionismo’ per quanto concerne tecniche di guida e mezzi riconducibili a discipline quali *Cross Country (XC)*, *Cross Country Marathon (XCM)* e *All Mountain (AM)*, o similari, con uso esclusivo o prevalente di percorsi storicamente adibiti alla pratica dell’escursionismo,
- b) ‘*discipline gravity*’ per quanto concerne discipline quali *Enduro (EN)*, *Freeride (FR)*, *Downhill (DH)*, o similari, con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente per la pratica di dette discipline in ‘comprensori’ o aree specifiche denominate ‘*bike park*’.

2. Fatto salvo quanto previsto da specifici regolamenti di fruizione e con esclusione di manifestazioni che richiedano valutazioni d’impatto od specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, il ‘ciclo – escursionismo’ è praticato liberamente su percorsi pubblici o d’uso pubblico, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario di cui al precedente art. 4. Al fine di salvaguardare l’incolumità degli utenti deboli, i *biker* che transitano su percorsi escursionistici hanno l’obbligo di concedere il passo ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo. Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. Il ciclo – escursionismo può essere altresì praticato con *mountain bike* a pedalata assistita (*e – bike*), purché avente caratteristiche conformi ai ‘velocipedi’ così come definiti dall’articolo 50 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.

3. Le ‘*discipline gravity*’ sono esercitate in comprensori o *bike park* con specifici percorsi per la discesa e dotati di appositi regolamenti di fruizione. La gestione dei comprensori o

dei *bike park* può essere esercitata da Enti Locali, consorzi, associazioni, ditte o persone fisiche con partita IVA. Per salvaguardare la sicurezza di terzi, oltre che dei *biker*, e limitare possibili interferenze con la fauna selvatica, i *bike park* devono essere contenuti in apposite aree delimitate e controllate. Per la stessa ragione, i comprensori dovranno dotarsi ed attuare piani per la sicurezza nonché attrezzare i percorsi con apposita segnaletica.

4. Il trasporto di persone e cose collegato alle *'discipline gravity'* deve essere effettuato conformemente alla Legge Regionale 4 luglio 2007, n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea" e al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.

5. Il gestore degli impianti di risalita a fune, funzionali alle attività di *mountain bike*, può fungere da vettore per persone e biciclette in conformità con le disposizioni tecniche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, inerenti "trasporto di biciclette, *fun – bob* ed altri mezzi similari su seggiovie e cabinovie".

6. La Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce, entro 90 giorni in vigore della presente Legge, i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi che si divideranno, a seconda delle pendenze ed alla larghezza del tracciato, in tre tipologie:

- a) percorsi riservati esclusivamente all'attività di *mountain bike*;
- b) percorsi misti;
- c) percorsi vietati all'attività di *mountain bike*.

7. I percorsi, di cui alla lettera a) del comma 6, devono avere l'autorizzazione da parte dei proprietari dei fondi e devono essere opportunamente delimitati e segnalati dai gestori, che ne sono responsabili e ne devono curare la manutenzione o, se del caso, il ripristino con cadenza almeno annuale.

8. I Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, individuano i percorsi e le zone in cui è prevista la pratica della *mountain bike*, in tutte le sue specializzazioni, che è sempre vietata sui terreni coltivati.

9. L'autorizzazione per la realizzazione e la modifica dei percorsi per *mountain bike* ed i *bike park*, è rilasciata dai Comuni territorialmente interessati nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta Regionale, di cui al comma 6.

10. Nell'esercizio della pratica della *mountain bike*, ispirandosi al codice di comportamento I. M. B. A., l'utente è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione del

percorso, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso. Il biker deve regolare la propria andatura al tipo di percorso, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato del percorso ed all'affollamento dello stesso. In caso di sinistro, l'utente presta soccorso agli infortunati e fornisce le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.

11. Nella pratica della *mountain bike*, al di fuori delle strade come definite dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., è fatto obbligo di indossare un casco protettivo con omologazione CE EN 1078” .

## **Articolo 2**

### **(Modifiche all'art. 12, “Sanzioni amministrative”) .**

1. All'Articolo 12, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

“ j) previste dall'art. 34 della Legge Regionale 4 luglio 2007, n. 25, per la violazione del comma 4 dell'art. 11 *bis*;

k) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione del comma 8 dell'art.11 *bis*;

l) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione del comma 10 dell'art. 11 *bis*;

m) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione dei commi 11 e 12 dell'art. 11 *bis*” .

Alessandro Piana

Franco Senarega

Giovanni De Paoli

Stefania Pucciarelli

Alessandro Puggioni